



Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario

(emanato con D.R. n. 649 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con DD.RR n. 767 del 26 luglio 2013, n. 1407 del 19 dicembre 2013, n.1209 del 24 novembre 2017 e n. 1488 del 4 novembre 2024)

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, in conformità a quanto disposto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111, ed individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

Articolo 2

Requisiti

1. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo:

- a. di Professore emerito a Professori che siano collocati a riposo e che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di Professore Ordinario;
- b. di Professore onorario a Professori che siano collocati a riposo e che abbiano svolto almeno quindici anni di attività nel ruolo di Professore Ordinario.

2. Il titolo di Professore emerito e di Professore onorario può essere conferito a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell'Ateneo mediante:

- a. la qualità della produzione scientifica
- b. le responsabilità istituzionali nell'Ateneo.

Articolo 3

Procedura¹

1. La proposta per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario viene presentata al Direttore del Dipartimento cui afferiva il docente, da parte di Professori e Ricercatori.

2. La proposta di cui al comma 1, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal Professore al quale si intende conferire il titolo, deve essere firmata da almeno quaranta Professori e Ricercatori appartenenti all'Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5 dello Statuto, del docente cessato, fra i quali vi siano almeno il 50% degli afferenti al Dipartimento, esclusi i componenti della commissione di cui al successivo comma 3. La proposta deve contenere espliciti riferimenti ai punti di cui all'art. 2, comma 2, che ne giustificano l'inoltro.

3. Il Consiglio di Dipartimento istituisce un'apposita commissione con il compito di valutare preventivamente la proposta ai sensi del precedente articolo 2. Tale commissione è composta dal Direttore del Dipartimento e da almeno tre Professori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, eventualmente anche esterni al Dipartimento. Soltanto in caso di valutazione positiva, la proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento che delibera nella composizione ristretta a professori ordinari e associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto².

4. La delibera del Dipartimento è quindi trasmessa, unitamente alla proposta e alla relazione di cui al comma

¹ Articolo riformulato con D.R. n. 1209 del 24 novembre 2017 (prot. n. 175267)

² Comma modificato con D.R. n. 1488 del 4 novembre 2024 (prot. n. 272793)



2 del presente articolo, al Senato Accademico entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio del Professore. Il Senato Accademico esamina:

- a maggio le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 1° maggio al primo novembre dell'anno precedente;
- a novembre le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 2 novembre dell'anno precedente al 30 aprile dell'anno in corso.³

5. Il Senato Accademico approva le richieste sulla base della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento e comunque limitatamente al numero massimo stabilito ai sensi del successivo comma 7 per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto.

6. La delibera del Senato è trasmessa dal Rettore al Ministro dell'Università e della Ricerca che conferisce il titolo.

7. Il Senato Accademico entro il mese di maggio determina, per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto, il numero massimo di proposte approvabili di professore emerito o onorario per l'anno accademico successivo, anche sulla base delle cessazioni previste

Articolo 4

Attività di ricerca⁴

1. Il Professore emerito e il Professore onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento cui afferivano, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento e senza ricoprire incarichi di responsabilità scientifica di progetti o di coordinamento e direzione delle attività propriamente legate alla ricerca.

Articolo 5

Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale al Professore emerito e al Professore onorario si applica quanto previsto dal regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 6

Benefici

1. Il Professore emerito e il Professore onorario hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.

2. I medesimi usufruiscono di un "posto studio", concesso dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca. Il beneficio è concesso per un anno ed è rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, fino ad un massimo complessivo di cinque anni.

Articolo 7

Consulta dei Professori emeriti e onorari ⁵

³ Comma modificato con D.R. n. 1407 del 19 dicembre 2013 (prot. n. 88466)

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 1488 del 4 novembre 2024 (prot. n. 272793)

⁵ Articolo riformulato con D.R. n. 1209 del 24 novembre 2017 (prot. n. 175267)



1. È istituita la Consulta dei Professori emeriti e onorari del quale fanno parte i docenti titolati.
2. La Consulta è convocata e presieduta dal Decano dei professori emeriti, o da suo delegato, e può essere interpellata dagli Organi dell'Ateneo e/o svolgere azioni di promozione e iniziativa nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
3. La Consulta può dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.